

La Corte Costituzionale, com'è noto, si è pronunciata in numerose sentenze che hanno stabilito alcuni principi fondamentali riguardanti la Tutela dell'ambiente". Particolarmente rilevanti le pronunce successive alla riforma costituzionale approvata nel 2001 (con la *Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*), che ha attribuito in capo allo Stato la "legislazione esclusiva" in alcune materie ritenute di rilevanza nazionale od internazionale. Tra queste, la "*Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" (art. 117 Costituzione, comma II, lettera s).

A seguito di questa riforma, la *Corte Costituzionale* è tornata ad esprimersi sulla nozione o concetto giuridico di "tutela dell'ambiente", stabilendo che la tutela dell'ambiente non può ritenersi una singola "materia", ma è da considerarsi un "valore trasversale", costituzionalmente protetto, in funzione del quale lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 407 e 536 del 2002) . Ed affermando (nella Sentenza , n. 104 del 18.4.2008), che:" (...)
la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva al facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengono a contatto con quella dell'ambiente".

La Corte Costituzionale è più volte intervenuta anche riguardo alla specifica materia attinente la disciplina dell'attività venatoria. In particolare le sentenze più rilevanti hanno riguardato le

competenze

Stato/Regioni, il potere/dovere dello Stato di attuazione delle norme europee ed internazionali riguardanti la tutela della fauna selvatica, e gli obblighi e limiti circa le specie cacciabili ed i termini della stagione venatoria.

Tra le più significative ricordiamo:

Sentenza della Corte Costituzionale n. 536, del 20 dicembre 2002

Con la sentenza 536 /2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge Sardegna 7.2.2002, n. 5 con cui si prolungava la stagione venatoria al 28 febbraio.

La Corte ha stabilito che :“(…)La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della Legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (...). Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica

, nel quale deve includersi – accanto all’elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio(..).”

Prosegue la Corte :” La deroga stabilita dalla Regione Sardegna non trova alcuna

giustificazione nemmeno nella normativa comunitaria e internazionale in materia di protezione della fauna selvatica che richiede, rispettivamente, che gli Stati membri provvedano, in relazione alle specie migratrici, "a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione" (art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE), e che debbano essere protetti, "almeno durante il periodo della riproduzione, tutti gli uccelli, e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il luogo di nidificazione e in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio" [art. 2, lettera a) della Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli del 18 ottobre 1950, resa esecutiva in Italia con la legge n. 812 del 1978]. (..)

La disciplina statale che prevede come termine per l'attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, dunque, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso.

La suddetta disciplina risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard

di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale.

La Corte, infine, la prevalenza dell' *'interesse della conservazione del patrimonio faunistico* (più volte riconosciuto come prevalente , sentenze [n. 1002 del 1988](#)

;

[n. 35 del 1995](#)

;

[n. 169 del 1999](#)

),

rispetto ad un :"

preteso "diritto di caccia" .

Sono quindi chiari , incontrovertibili ed ineludibili i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale: la durata della stagione venatoria, fissata dalla legge quadro sulla caccia, è uno standard uniforme sul territorio nazionale per consentire la tutela della fauna selvatica del nostro Paese e risponde alle esigenze di protezione, sopravvivenza e riproduzione delle specie cacciabili, sancite anche dalla Unione europea e dalla Comunità internazionale.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2003

Identici principi sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2003, nel giudizio riguardante la legge della regione Puglia 21.5.2002 n. 7 nella parte in cui stabiliva il prolungamento al 28 febbraio della stagione venatoria.

Aggiunge poi la Corte che :“(..) *Eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale attuativa della normativa comunitaria in materia, possono essere disciplinate solo per la salvaguardia degli interessi generali indicati nell’art. 9 dalla direttiva 79/409CEE(..)* e destinati a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia (cfr sentenze della Corte Cost. 168 e 169 del 1999).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 227/2003

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), la Corte ha stabilito che:” *La legge n. 157 del 1992, nel recepire le direttive comunitarie in materia, pone, infine, all’art. 18, una serie di disposizioni che questa Corte ha più volte qualificato quali norme di riforme economico-sociale, come tali vincolanti. (...) Questa Corte ha infatti già definito come “norme fondamentali delle riforme economico-sociali” le disposizioni della legge n. 157 del 1992 (...), per cui (...) non può che confermarsi l’orientamento già espresso, che risponde anche all’esigenza, ribadita nella [sentenza n. 536 del 2002](#), di garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale.*

(...) **Va ricordato che la disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata da questa Corte ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili** , rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome ([sentenza a n. 323 del 1998](#)).
territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale” ([sentenza n. 536 del 2002](#)).

Sentenza Tar □ Lazio 25.5.2009

Vale la pena ricordare anche la recente sentenza del Tar Lazio 25.5.2009 che ha parzialmente annullato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009, recante Modifica al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Il Giudice amministrativo ha, tra l’altro, statuito che:” (...) **La disposizione in esame viola le previsioni della cd . Direttiva uccelli 79/409/CEE, secondo i cui artt. 4 e 7, paragrafi 1 e 4, va evitata la caccia alle specie protette dall’ Allegato I nei periodi agosto e settembre (di dipendenza dei giovani esemplari) e di gennaio e febbraio (di peggioramento delle condizioni climatiche), e che**

secondo la “Guida della Commissione Europea alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla ‘conservazione degli uccelli selvatici”, i predetti limiti di un ragionevole prelievo venatorio devono riguardare anche le specie non protette, anche in relazione alle problematiche del disturbo delle altre specie non cacciabili e della caccia alle specie somiglianti, ed anche alla stregua del criterio di “coerenza ecologica” posto dagli articoli 2 e 3 della cd, Direttiva ha.bit.a.t 92/43/CEE;